

Statuti modello

1. SCOPO

- 1.1 L'associazione degli Svizzeri di promuove la cultura degli ideali svizzeri e della convivialità. Esso è apolitico e aconfessionale.
- 1.2 L'associazione cerca di promuovere gli interessi degli Svizzeri in nonché i rapporti tra di loro e con la Patria. All'uopo collabora con l'Ambasciata Svizzera e con l'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE) a Berna.
- 1.3 L'associazione si preoccupa dei compatrioti bisognosi e delle loro famiglie come anche degli ex Svizzeri che vivono a e li aiuta.

2. QUALITÀ DI MEMBRO

- 2.1 Qualsiasi cittadino svizzero può essere membro dell'associazione; possono essere ammessi non Svizzeri che hanno legami particolarmente stretti con la Svizzera (ad es. origine, vincoli di parentela, ecc.). I membri devono aver compiuto i 18 anni.
- 2.2 Le ditte possono divenirne membro senza però diritto di voto e di eleggibilità.
- 2.3 L'Assemblea generale può eleggere a membri onorari le persone che hanno acquisito meriti particolari al servizio dell'associazione.

3. AMMISSIONE – DIMISSIONI - ESCLUSIONE

- 3.1 La domanda d'ammissione deve essere indirizzata al Segretariato. Il Comitato decide circa l'ammissione.
- 3.2 Le dimissioni avvengono mediante notificazione al Segretariato e il pagamento di eventuali scoperti all'associazione.
- 3.3 Il Comitato può escludere i membri inadempienti o aventi comportamenti nocivi alla reputazione dell'associazione. Sono salvi i diritti eventuali dell'associazione nei confronti dell'escluso.
- 3.4 Ai non ammessi e agli esclusi è riconosciuto il diritto di appello all'Assemblea generale.

4. ORGANIZZAZIONE

- 4.1 L'associazione è diretta da un Comitato composto come segue:
- il / la presidente
 - il / la vicepresidente
 - il / la segretario/a
 - il / la cassiere/a
 - i membri del Comitato

Presidente e maggioranza del Comitato devono essere cittadini svizzeri.

- 4.2 Due revisori controllano i conti e presentano all'approvazione dell'Assemblea generale il rapporto di revisione.
- 4.3 L'Assemblea generale elegge il Comitato e i revisori per alzata di mano, a meno che un membro non chieda lo scrutinio segreto.
- 4.4 La durata in carica è di un anno. In caso di abbandono prematuro, il Comitato può autocompletarsi.
- 4.5 Il Comitato disbriga gli affari correnti dell'associazione e decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, decide il presidente.
- 4.6 Il Comitato è in numero quando sono presenti almeno quattro membri.
- 4.7 Per gli affari patrimoniali occorrono le firme del presidente e di un membro del Comitato.
- 4.8 Il Comitato distribuisce i compiti secondo gli incarichi:
- a) il presidente rappresenta l'associazione verso terzi e allestisce il rapporto annuo all'Assemblea generale. Dirige i lavori del Comitato e provvede alla tempestiva convocazione alle sedute del medesimo;
 - b) il vicepresidente sostituisce il presidente;
 - c) il segretario tiene i verbali, il controllo dei membri e cura la corrispondenza dell'associazione;
 - d) il cassiere incassa i contributi dei membri e tiene la contabilità dell'associazione;
 - e) i membri assumono compiti speciali connessi con l'attività dell'associazione.

5. CONTRIBUTI

- 5.1 L'Assemblea generale fissa l'ammontare dei contributi.

6. ASSEMBLEE

- 6.1 L'Assemblea generale ordinaria è indetta annualmente innanzi il 1° aprile. Il Comitato invia ai membri la convocazione con l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.
- 6.2 L'Assemblea generale ordinaria libera il Comitato per la sua gestione durante l'anno oggetto del rapporto.

6.3 Le proposte di revisione degli statuti come anche di dimissioni devono essere fatte al Comitato almeno 5 giorni prima dell'Assemblea generale.

6.4 Il Comitato può indire un'Assemblea generale straordinaria. Invia ai membri la convocazione con l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima dell'Assemblea straordinaria.

Un'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata dal Comitato qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta. In tale caso la convocazione deve avvenire entro 30 giorni al massimo dalla presentazione della domanda.

6.5 L'Assemblea generale è in numero quando sono presenti almeno 10 membri.

6.6 Le decisioni avvengono a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente.

6.7 Nell'Assemblea generale ogni membro ha diritto di voto e di eleggibilità, salve però le restrizioni seguenti:

a) votano soltanto i cittadini svizzeri dell'associazione se si tratta di affari riguardanti quest'ultimi e la Svizzera;

b) la stessa regola si applica alle revisioni statutarie per cui è richiesta la presenza di almeno 20 membri svizzeri dell'associazione.

7. SCIoglimento

7.1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso alla maggioranza di 3/4 dei voti in un'Assemblea generale cui sono presenti almeno i dei membri.

7.2 Qualora non fossero presenti almeno i 2/3 dei membri, sarà convocata, nel termine di 10 giorni, un'altra Assemblea generale cui dovranno essere presenti almeno 1/10 dei membri che decidono a maggioranza semplice.

7.3 Dopo lo scioglimento dell'associazione, un eventuale patrimonio restante sarà affidato, per la durata di 5 anni, a un fiduciario. Quest'ultimo è designato dall'Assemblea generale che decide lo scioglimento. Se durante il periodo di cui sopra si forma una nuova organizzazione svizzera riconosciuta dalla OSE, il patrimonio le sarà devoluto. In caso contrario, scaduti i 5 anni, il patrimonio dell'associazione andrà a beneficio di un'istituzione svizzera di beneficenza.

Il presidente

Il vicepresidente

Luogo e data: ,